



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Comprensivo Statale "Margherita Hack"  
Via Matteotti, 3 - 20090 Assago (MI)  
Tel: 024880007 — 02 4880004  
e-mail uffici: miic886007@istruzione.it PEC: [miic886007pec@istruzione.it](mailto:miic886007pec@istruzione.it)

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

L'Istituto Comprensivo "Margherita Hack" Via Matteotti , 3 - 20090 Assago (MI) rappresentata legalmente dalla prof.ssa Antonella Maria Vilella, dirigente scolastico, nata a Bari il 02/11/1969, codice fiscale I.C. 97067950150

E

La "GENERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" - P.I. 12481880156, con sede legale in Via Trieste, 17 — 20146 MILANO

PREMESSO

- Che l'art. 40 del decreto n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti per prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa e dell'autonomia scolastica;
- Che il D.I. 44 del 1.2.2001 all'art. 40 prevede la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- Che I.C. "Margherita Hack" Via Matteotti, 3 20090 Assago" ha predisposto il PTOF per l'anno scolastico 2019/2020, come da delibera n. 6 C.I. del 18/12/2018, che comprende attività diretta agli alunni Scuola Infanzia, da tenersi presso la sede della scuola;
- Che per il Progetto in parola verrà prevista ed impegnata la spesa in Bilancio;
- Che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni all'istituzione scolastica, in quanto non sussistono nella scuola professionalità disponibili;
- Che si rende pertanto necessario per l'a.s. 2019/2020 conferire l'incarico di prestazione d'opera per l'effettuazione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole dal 23/09/2019 al 27/09/2019

1. La committente conferisce incarico alla "GENERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" la quale si avvale di quattro educatrici ad effettuare 5 ore individuali presso la scuola dell'infanzia nelle sez. gialla nel plesso Mariele Ventre, nelle sezioni lilla,rossa e viola nel plesso Leonardo da Vinci nei giorni e orari come da allegato prospetto;
2. La "GENERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS si impegna a prestare la propria collaborazione, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste sopra esposte. nei limiti e con le modalità del presente contratto.
3. il corrispettivo della prestazione viene stabilito in €. 425,60 (€. 21,28+iva 5% ora) comprensivo di ogni e qualsiasi onere, da liquidarsi solo dopo consegna del registro delle attività effettivamente volte e solo dopo l'erogazione del finanziamento da parte dell'Ente Locale dietro emissione di regolare fattura.
4. La committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non perseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni mezzo raccomandata. La società potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.
5. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto Comprensivo provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.
6. In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività  
  
Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, sarà competente il Foro di Milano.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.
8. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE

Genera Società Cooperativa Sociale Onlus

Legale Rappresentante  
Sara Mariazzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Antonella Maria Vilella

**Firmato digitalmente da VILELLA ANTONELLA MARIA**